



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale di giustizia UFG
Ambito direzionale Diritto privato
Ufficio federale dello stato civile UFSC

Direttiva UFSC

n. 10.22.04.01 (stato: 29.04.2022)

Matrimonio per tutti

**Direttiva dell'Ufficio federale dello stato civile emanata
in virtù dell'articolo 84 capoverso 3 lettera a dell'ordinanza sullo stato civile (OSC)**

Indice

1	Osservazioni preliminari	4
2	Situazione iniziale	4
2.1	Revisione del Codice civile e di altre leggi	4
2.2	Revisione dell'OSC e dell'OESC	4
3	Matrimonio	5
3.1	Dettagli relativi alla registrazione del matrimonio in Infostar	5
3.2	Requisiti del matrimonio	5
3.3	Effetti del matrimonio	6
3.4	Certificato di capacità al matrimonio in vista della celebrazione del matrimonio all'estero	6
3.5	Matrimoni di cittadini stranieri non domiciliati in Svizzera	6
3.6	Compiti delle rappresentanze svizzere all'estero	7
4	Conversione dell'unione domestica registrata in matrimonio	7
4.1	Dettagli relativi alla conversione dell'unione domestica registrata in Infostar	7
4.2	Competenza per il ricevimento delle dichiarazioni di conversione	7
4.3	Requisiti della dichiarazione di conversione	8
4.4	Comparizione di persona dei dichiaranti	9
4.5	Forma della dichiarazione di conversione	9
4.6	Dichiarazione di conversione sotto forma di cerimonia	9
4.7	Effetti della dichiarazione di conversione	10
5	Presunzione di genitorialità della moglie della madre	11
6	Unione domestica registrata	12
6.1	Divieto di costituire nuove unioni domestiche registrate in Svizzera	12
6.2	Unioni domestiche registrate attualmente in essere	12
7	Comunicazioni	12
8	Emolumenti	13
9	Moduli dello stato civile	13
10	Attuazione in Infostar	15
11	Diritto internazionale privato	16
11.1	Considerazioni generali	16
11.2	Unioni domestiche registrate all'estero	16
11.3	Matrimoni celebrati all'estero	17

12	Entrata in vigore e procedure in corso	17
12.1	Procedure per la preparazione dei matrimoni tra persone dello stesso sesso iniziate prima del 30 giugno 2022	18
12.2	Unioni domestiche non registrate al 30 giugno 2022	18
13	Informazioni per il pubblico	19

1 Osservazioni preliminari

Il presente documento fornisce una panoramica delle modifiche derivanti dalla revisione del 18 dicembre 2020 del Codice civile svizzero ([RU 2021 747](#)), nella misura in cui sono rilevanti per le autorità dello stato civile.

2 Situazione iniziale

2.1 Revisione del Codice civile e di altre leggi

Il 18 dicembre 2020 le Camere federali hanno adottato la revisione del Codice civile svizzero (CC) concernente il matrimonio per tutti ([FF 2020 8695](#)).

Dal 1° luglio 2022, le coppie dello stesso sesso possono sposarsi (cfr. n. 3 segg.) o convertire la loro unione domestica registrata in matrimonio (cfr. n. 4 segg.). A partire da questa data, non è più possibile costituire nuove unioni domestiche registrate in Svizzera (cfr. n. 6 segg.); le coppie possono solo optare per il matrimonio. Le unioni domestiche registrate esistenti, invece, possono essere mantenute senza che i partner debbano fare una dichiarazione particolare.

In seguito all'apertura del matrimonio a tutte le coppie, d'ora in poi le coppie sposate potranno essere composte non solo da un uomo e una donna, ma anche da due uomini o due donne.

La revisione del CC, approvata in [votazione popolare il 26 settembre 2021](#), comprende anche modifiche della legge sull'unione domestica registrata (LUD), della legge sul diritto internazionale privato (LDIP) e della legge sulla medicina della procreazione (LPAM).

A questo proposito si rimanda anche al rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 30 agosto 2019 (FF 2019 7151, di seguito rapporto CAG-N), al parere del Consiglio federale del 29 gennaio 2020 (FF 2020 1135) nonché ai dibattiti parlamentari in materia (cfr. [13.468 | Matrimonio civile per tutti | Affari | Il Parlamento svizzero](#)).

2.2 Revisione dell'OSC e dell'OESC

Il 30 marzo 2022, il Consiglio federale ha adottato una revisione parziale dell'[ordinanza sullo stato civile](#) (OSC) e dell'[ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile](#) (OESC).

I commenti alle nuove disposizioni dell'OSC, dell'OESC e dell'ordinanza sulla medicina della procreazione (OMP) sono disponibili sul [sito dell'UFSC](#).

3 Matrimonio

3.1 Dettagli relativi alla registrazione del matrimonio in Infostar

Per i dettagli relativi alla registrazione dei matrimoni tra persone dello stesso sesso si vedano il numero 10 a seguire e il numero 4 delle direttive tecniche SIS (cfr. allegato).

3.2 Requisiti del matrimonio

Le disposizioni sui requisiti del matrimonio (art. 94–96 CC) sono state modificate: il matrimonio non è più riservato alle coppie eterosessuali, ma può essere concluso tra due persone, indipendentemente dal loro sesso (art. 94 nCC).

L'esclusione del matrimonio per chi è vincolato da un'unione domestica registrata, che era prevista dall'articolo 26 LUD, è stata abrogata e integrata nell'articolo 96 nCC con la precisazione che l'impedimento al matrimonio esiste solo se è ancora in essere un precedente matrimonio o un'unione domestica registrata con una terza persona oppure se tale rapporto non è stato dichiarato nullo o sciolto. Pertanto, dopo l'entrata in vigore della revisione del CC, ossia dopo il 30 giugno 2022, due persone che hanno costituito un'unione domestica registrata all'estero potranno unirsi in matrimonio senza dover prima sciogliere la loro unione domestica registrata, purché siano soddisfatti i requisiti generali sanciti nell'articolo 43 e seguente LDIP e nel diritto matrimoniale svizzero (cfr. rapporto CAG-N, n. 5.3.3 e 7.1, commento all'art. 96 P-CC).

L'articolo 95 CC relativo agli impedimenti tra parenti è ormai applicabile anche ai matrimoni omosessuali; in particolare, l'adozione non annulla l'impedimento della parentela esistente fra l'adottato e i suoi discendenti, da un lato, e la sua famiglia del sangue dall'altro.

I partner che hanno costituito un'unione domestica registrata prima del 1° luglio 2022, possono convertire la loro unione in matrimonio in qualsiasi momento mediante una dichiarazione congiunta rilasciata all'ufficiale dello stato civile (cfr. n. 4 segg.). Le unioni domestiche registrate tra coppie etero o omosessuali costituite all'estero dopo il 30 giugno 2022 non sottostanno alle disposizioni relative alla dichiarazione di conversione (rapporto CAG-N, n. 5.3.11; art. 1 nLUD), ma alla procedura ordinaria di preparazione al matrimonio. Quest'ultima è comunque aperta alle persone che hanno contratto un'unione domestica registrata prima del 1° luglio 2022 e che non sono quindi tenute a presentare una dichiarazione congiunta di conversione dell'unione domestica registrata in matrimonio.

Sono stati adeguati anche gli articoli 64 capoverso 1 lettera b e 65 capoverso 1 lettera d OSC (aggiunta di «con una terza persona»), nonché l'articolo 66 capoverso 2 lettera d OSC (soppressione del rimando all'art. 26 LUD).

L'articolo 67 capoverso 2 nOSC include ora la precisazione che se il matrimonio è celebrato subito dopo la conclusione della procedura preparatoria, la comunicazione avviene oralmente.

Restano invece invariati l'attuale procedura di preparazione e celebrazione del matrimonio, compresi l'esame della regolarità del soggiorno in Svizzera dei fidanzati e le misure contro i matrimoni abusivi o forzati (cfr. le direttive 10.07.12.01, 10.11.01.02 e 10.13.07.01), il rilascio delle autorizzazioni a celebrare il matrimonio in un altro circondario dello stato civile e dei certificati di capacità al matrimonio (cfr. n. 3.4), nonché le comunicazioni e le tariffe degli emolumenti (cfr. n. 7 segg.), calcolando che i matrimoni sono ormai aperti alle coppie dello stesso

sesso, le unioni domestiche registrate esistenti possono essere convertite in matrimonio (cfr. n. 4 segg.) e le disposizioni rivedute sono formulate senza connotazione di genere (cfr. rapporto CAG-N, n 6.4).

3.3 Effetti del matrimonio

Gli effetti del matrimonio restano invariati, in particolare per quanto riguarda il cognome e la cittadinanza dei coniugi (art. 160 seg. CC).

Se mantengono ciascuno il proprio cognome, gli sposi determinano il cognome dei figli, scegliendolo tra i loro cognomi da celibe o nubile. In casi motivati, l'ufficiale dello stato civile può liberarli da quest'obbligo. Conformemente alla prassi sviluppata per le coppie di sesso opposto, trasponibile alle coppie dello stesso sesso, questa deroga deve in particolare essere consentita quando la nascita o l'adozione di un figlio sembra improbabile a causa dell'età dei coniugi o per altro motivo (cfr. art. 264d CC).

Per quanto riguarda la presunzione di genitorialità della moglie della madre, si rimanda al numero 5.

3.4 Certificato di capacità al matrimonio in vista della celebrazione del matrimonio all'estero

In futuro, il certificato di capacità al matrimonio richiesto all'estero potrà essere rilasciato anche alle coppie di fidanzati dello stesso sesso, di cui almeno uno è cittadino svizzero. Conformemente all'articolo 75 capoverso 2 nOSC, la competenza e la procedura sono rette per analogia dalle disposizioni sulla procedura preparatoria del matrimonio in Svizzera (art. 62–67, 69 e 74a). È quindi giustificato disciplinare la procedura relativa al rilascio del certificato di capacità al matrimonio nella stessa disposizione relativa alla ricezione e alla trasmissione delle domande e delle dichiarazioni per la celebrazione del matrimonio in Svizzera (nessuna modifica rispetto al diritto vigente). Il certificato di capacità al matrimonio può senza problemi essere rilasciato conformemente al modulo tipo della Convenzione della Commissione internazionale dello stato civile (CIEC) n. 20 relativa al rilascio di un certificato di capacità matrimoniale (RS 0.211.112.15), che permette già di prendere in considerazione fidanzati dello stesso sesso.

3.5 Matrimoni di cittadini stranieri non domiciliati in Svizzera

I cosiddetti matrimoni turistici, cioè quelli tra fidanzati entrambi stranieri e domiciliati all'estero, comprese le coppie dello stesso sesso, sono ancora ammessi alle condizioni degli articoli 43 capoverso 2 LDIP e 73 OSC. Pertanto, gli sposi stranieri non domiciliati in Svizzera possono essere autorizzati dall'autorità cantonale di vigilanza dello stato civile a contrarre matrimonio in Svizzera se il medesimo viene riconosciuto nello Stato di domicilio o di origine di ambedue.

Il certificato di capacità al matrimonio rilasciato in virtù della Convenzione CIEC n. 20 (cfr. n. 3.4) è considerato prova di tale riconoscimento. Il certificato è valido per sei mesi dalla data di rilascio (art. 7) ed è esente dall'obbligo di legalizzazione o di qualsiasi analogia formalità (art. 10). Per gli Stati che non lo riconoscono, si possono usare altri documenti (p. es. il «Certificate of no impediment»). In mancanza di tali documenti rilasciati dallo Stato d'origine o di

domicilio dei fidanzati, la capacità al matrimonio può essere valutata dopo aver esaminato le disposizioni legali straniere, secondo la prassi osservata finora.

Per quanto riguarda i matrimoni di coppie dello stesso sesso celebrati in Svizzera, il riconoscimento all'estero può essere parziale, nel senso che uno Stato può, ad esempio, riconoscere i matrimoni celebrati all'estero tra cittadini dello stesso sesso non come tali, ma come unioni civili o unioni registrate, secondo una norma analoga all'articolo 45 capoverso 3 LDIP nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2022 («Il matrimonio celebrato validamente all'estero tra persone dello stesso sesso è riconosciuto in Svizzera quale unione domestica registrata»). Anche in questo caso, spetta all'autorità cantonale di vigilanza decidere conformemente all'articolo 43 capoverso 2 LDIP e all'articolo 73 OSC.

3.6 Compiti delle rappresentanze svizzere all'estero

Per i dettagli sulla collaborazione delle rappresentanze svizzere all'estero nella preparazione del matrimonio, si rimanda alla [direttiva UFSC n. 10.20.02.01 «Compiti in materia di stato civile delle rappresentanze svizzere all'estero»](#) (n. 5 segg.).

4 Conversione dell'unione domestica registrata in matrimonio

4.1 Dettagli relativi alla conversione dell'unione domestica registrata in Infostar

Per i dettagli relativi alla registrazione in Infostar della dichiarazione di conversione dell'unione domestica registrata in matrimonio, si vedano il numero 10 a seguire e il numero 5 delle direttive tecniche SIS (cfr. allegato).

4.2 Competenza per il ricevimento delle dichiarazioni di conversione

I partner registrati hanno la possibilità di rilasciare la dichiarazione di conversione presso l'ufficio dello stato civile di loro scelta.

In caso di residenza all'estero, la dichiarazione di conversione può anche essere ricevuta dalla rappresentanza svizzera competente (art. 5 cpv. 1 lett. c^{bis} e 75n cpv. 1 nOSC). A tal fine è però necessario che l'unione domestica registrata sia stata precedentemente iscritta nel registro dello stato civile svizzero. In linea di principio, le persone interessate devono fornirne la prova (presentando un originale o una copia di un documento di stato civile, come l'atto o il certificato di unione domestica registrata, la conferma della registrazione di un'unione conclusa all'estero, il certificato individuale di stato civile per i cittadini svizzeri o il certificato relativo allo stato civile registrato). La dichiarazione non può essere accettata in mancanza della prova dell'iscrizione dell'unione domestica registrata nel registro dello stato civile svizzero. A questo proposito va inoltre osservato che la conversione dell'unione domestica registrata in matrimonio non è contemplabile se l'unione è stata originariamente celebrata all'estero come matrimonio, poi riconosciuto e trascritto in Svizzera come unione domestica registrata secondo il diritto in vigore fino al 30 giugno 2022. In questo caso i coniugi possono chiedere un aggiornamento dell'iscrizione in Infostar (cfr. n. 11.3).

Le dichiarazioni ricevute dalla rappresentanza svizzera devono poi essere documentate dall'ufficio dello stato civile competente (cfr. art. 21 cpv. 2 nOSC).

Va sottolineato che le dichiarazioni di conversione non possono essere ricevute dalla rappresentanza nel quadro di una cerimonia (art. 35 cpv. 3 nLUD in combinato disposto con l'art. 75o nOSC; cfr. n. 4.6). A tal fine, gli interessati devono contattare un ufficio dello stato civile in Svizzera.

Si rimanda, inoltre, alla direttiva UFSC n. 10.20.02.01 «Compiti in materia di stato civile delle rappresentanze svizzere all'estero» (n. 6).

4.3 Requisiti della dichiarazione di conversione

I partner (dello stesso sesso o di sesso opposto) che, in Svizzera o all'estero, hanno costituito un'unione domestica registrata prima del 1° luglio 2022, possono convertire la loro unione in matrimonio in qualsiasi momento mediante una dichiarazione congiunta rilasciata all'ufficiale dello stato civile (cfr. rapporto CAG-N, n. 7.2, commento all'art. 1 P-LUD). La conversione di un'unione domestica registrata in matrimonio presuppone che l'unione sia stata effettivamente riconosciuta in Svizzera; per quanto riguarda le unioni tra persone di sesso opposto, la trascrizione in Infostar è possibile dal 1° luglio 2022 (cfr. n. 11.2). La ricezione di una dichiarazione congiunta di conversione dell'unione domestica registrata in matrimonio è disciplinata dal diritto svizzero, pertanto non è obbligatorio che lo Stato di provenienza dei coniugi preveda una procedura analoga.

Le disposizioni d'esecuzione relative alla conversione secondo gli articoli 35 e 35a nLUD sono disciplinate nei nuovi articoli 75n e 75o nOSC integrati nel capitolo 7a OSC, il cui titolo è stato modificato di conseguenza («Conversione dell'unione domestica registrata in matrimonio»).

Occorre verificare l'identità e la capacità di agire delle persone che si presentano (art. 16 cpv. 1 lett. b; cfr. anche il rapporto CAG-N, n. 7.2 relativo all'art. 35 cpv. 2 P-LUD). La procedura e le condizioni per la conversione di un'unione domestica registrata in matrimonio sono semplificate rispetto alla procedura di matrimonio ordinaria. L'unione domestica registrata deve essere convertita in matrimonio senza formalità burocratiche inutili; la conversione presuppone la capacità di discernimento dei partner (cfr. art. 94 CC, cfr. anche il rapporto CAG-N, n. 4.3.1 e 5.3.3). I partner devono inoltre fornire documenti attuali che comprovino l'unione domestica registrata esistente, a meno che ciò non risulti già dal registro dello stato civile (art. 16 cpv. 4), cosa che di solito avviene per i cittadini svizzeri (art. 39), ma non per le persone di nazionalità straniera (cfr. rapporto CAG-N, n. 7.2 relativo all'art. 35 cpv. 2 P-LUD). Se l'unione domestica registrata è stata costituita all'estero, la conversione richiede che l'unione sia stata prima riconosciuta come equivalente all'istituto svizzero e documentata nel registro dello stato civile svizzero; in caso contrario la coppia è invitata a presentare una domanda di apertura della procedura preparatoria del matrimonio (cfr. n. 3 segg. e rapporto CAG-N, n. 7.2 relativo all'art. 35 cpv. 4 P-LUD).

Se i requisiti per la conversione non sono soddisfatti, la dichiarazione deve essere rifiutata. Su loro richiesta, agli interessati è fornita una decisione impugnabile (art. 90 cpv. 1 OSC).

Non sono coperti da queste disposizioni relative alla dichiarazione di conversione:

- i matrimoni tra persone dello stesso sesso validamente contratti all'estero prima del 1° luglio 2022. Se un tale matrimonio non è ancora stato documentato in Svizzera, a partire dall'entrata in vigore della revisione del CC, quindi dal 1° luglio 2022, deve essere documentato come matrimonio (cfr. n. 11.3 e rapporto CAG-N, n. 5.2.2 e n. 7.3, commento all'art. 45 cpv. 3 P-LDIP);
- le unioni domestiche registrate costituite all'estero dopo l'entrata in vigore della revisione del CC, ossia dopo il 30 giugno 2022, che non sottostanno alle disposizioni relative alla dichiarazione di conversione ai sensi dell'articolo 35 LUD dal momento che questa legge si applica solo alle unioni domestiche registrate prima del 1° luglio 2022 (cfr. art. 1 nLUD). In questi casi, i partner possono contrarre matrimonio tra loro in qualsiasi momento sulla base del nuovo diritto (Matrimonio per tutti), senza sciogliere l'unione domestica registrata già costituita (cfr. n. 3 segg. e rapporto CAG-N, n. 5.3.1, 5.3.3, 7.1 relativo all'art. 96 P-CC e 7.2 relativo all'art. 35 cpv. 4 P-LUD); prima della celebrazione, è necessaria anche una procedura ordinaria di preparazione al matrimonio.

4.4 Comparizione di persona dei dichiaranti

I dichiaranti devono comparire di persona dinanzi all'ufficiale dello stato civile o dinanzi al collaboratore consolare accreditato presso la rappresentanza svizzera all'estero e rendere congiuntamente la dichiarazione di conversione. Non è quindi possibile che solo uno dei partner faccia la dichiarazione. Se, eccezionalmente, i dichiaranti non possono recarsi nel locale ufficiale, hanno la possibilità di fare la dichiarazione all'ufficiale dello stato civile al di fuori dei locali ufficiali (cfr. art. 75n cpv. 3 OSC).

4.5 Forma della dichiarazione di conversione

La dichiarazione di conversione deve essere fatta sul modulo ufficiale prescritto dall'UFSC (art. 6 OSC), che deve essere firmato dai dichiaranti di proprio pugno e in presenza della persona competente per il ricevimento o la documentazione (art. 18 cpv. 1 lett. o nOSC). L'ufficiale dello stato civile o il collaboratore autorizzato della rappresentanza svizzera all'estero autentica le firme (art. 75n cpv. 4 nOSC). Gli interessati possono chiedere il rilascio della «Prova di conversione dell'unione domestica registrata in matrimonio» (modulo di stato civile secondo l'art. 6 OSC; cfr. n. 9).

4.6 Dichiarazione di conversione sotto forma di cerimonia

Su domanda, la dichiarazione di conversione può essere resa in Svizzera (ma non dinanzi al personale delle rappresentanze svizzere all'estero; cfr. n. 4.2) nel quadro di una cerimonia analoga al matrimonio, ossia nel locale dei matrimoni, in presenza di due testimoni maggiorenni e capaci di discernimento (art. 35 cpv. 3 nLUD e art. 75o nOSC). La ricezione della dichiarazione è pubblica, alla presenza obbligatoria di testimoni scelti dai dichiaranti.

I dettagli, in particolare la data della cerimonia, sono stabiliti nel rispetto delle disposizioni cantonali e d'intesa con gli interessati, come nel caso della celebrazione del matrimonio (art. 99 cpv. 3 CC; art. 35 cpv. 3 nLUD; rapporto CAG-N, n. 7.2 relativo all'art. 35 cpv. 3 P-LUD).

Va sottolineato che anche in questo caso la conversione dell'unione domestica registrata in matrimonio avviene soltanto al momento dell'autenticazione delle firme da parte dell'ufficiale dello stato civile (cfr. n. 4.7). A tal fine, deve essere usato il modulo «Dichiarazione di conversione dell'unione domestica registrata in matrimonio», che prevede rubriche supplementari destinate ai testimoni (cfr. n. 9).

L'articolo 75o capoverso 2 nOSC rimanda agli articoli 75n capoverso 2 nOSC e 72 OSC, che si applicano di conseguenza. Ciò significa che la dichiarazione di conversione può essere eccezionalmente ricevuta anche in un luogo diverso dai locali ufficiali se i dichiaranti dimostrano che la loro presenza non è manifestamente possibile (cfr. n. 4.4). Inoltre, per motivi organizzativi, l'ufficiale dello stato civile può limitare il numero di partecipanti. Le persone che perturbano lo svolgimento della cerimonia sono respinte (art. 72 cpv. 1 OSC).

Il diritto cantonale può prevedere che determinati membri di un esecutivo comunale siano nominati ufficiali dello stato civile straordinari con l'esclusiva competenza di celebrare matrimoni e di ricevere le dichiarazioni di conversione dell'unione domestica registrata in matrimonio (art. 96 nOSC). Questa competenza richiede quindi una base di diritto cantonale; conformemente allo scopo della revisione, è estesa soltanto alla ricezione di dichiarazioni di conversione di unioni domestiche registrate in matrimonio sotto forma di cerimonia.

4.7 Effetti della dichiarazione di conversione

La dichiarazione ha effetto dalla data delle firme di entrambi i partner e della loro autenticazione da parte del funzionario competente (art. 18a cpv. 1 OSC). A partire da questa data, i partner registrati sono considerati sposati (art. 35a cpv. 1 nLUD). Nel registro dello stato civile, i loro dati relativi alla relazione («vincolo matrimoniale» anziché «unione domestica registrata» secondo l'art. 8 lett. o n. 1 OSC) e il loro stato civile («coniugato/a» anziché «in unione domestica registrata» conformemente all'art. 8 lett. f n. 1 nOSC) devono essere documentati correttamente a partire dalla data della dichiarazione. La dichiarazione di conversione va archiviata come documento giustificativo (art. 31 seg. OSC). Si ricorda che se gli effetti giuridici di una disposizione legale dipendono dalla durata del matrimonio, la durata dell'unione domestica registrata che lo precede è computata (art. 35a cpv. 2 nLUD). Tale durata sarà attestata, se necessario, dalla consegna alle persone e alle autorità interessate del documento «Prova di conversione dell'unione domestica registrata in matrimonio», accompagnato da una conferma scritta o un'attestazione scritta come previsto dall'articolo 47 capoverso 2 lettera a OSC.

La dichiarazione di conversione non ha alcun effetto sul cognome in applicazione del diritto svizzero. Se, al momento di registrare l'unione domestica, i partner hanno deciso di conservare ognuno il proprio cognome (conformemente all'art. 12a LUD o alla disposizione transitoria dell'art. 37a LUD), al momento della conversione non possono formare un cognome comune di famiglia. Ciascun coniuge ha però la possibilità di chiedere di cambiare il proprio cognome conformemente all'articolo 30 CC (cfr. rapporto CAG-N, n. 4.3.2).

5 Presunzione di genitorialità della moglie della madre

La revisione del CC prevede la presunzione di genitorialità della moglie della madre del bambino, se questi è stato concepito mediante dono di spermatozoi secondo le disposizioni della LPAM (art. 255a nCC). Il diritto costituzionale del bambino a conoscere i dati relativi alla sua filiazione (art. 119 cpv. 2 lett. g Cost.) è garantito dall'obbligo di documentazione medica prescritto dalla LPAM (art. 24 LPAM) e dalla tenuta dei dati del donatore nel registro dei donatori di sperma (art. 15 segg. dell'ordinanza sulla medicina della procreazione; OMP; l'art. 16 cpv. 3 lett. b OSC è stato adeguato in seguito alla modifica dell'art. 24 cpv. 3 LPMA).

Poiché, secondo la LPAM, non è possibile per la moglie della madre contestare il bambino concepito in questo modo, non è prevista alcuna comunicazione alle autorità di protezione dei minori (art. 50 OSC; cfr. anche art. 16 cpv. 3, 23 cpv. 1 e 24 cpv. 3 nLPAM).

L'articolo 35 capoverso 6 OSC è stato integrato. La presunzione di genitorialità secondo l'articolo 255a nCC può essere presa in considerazione solo se è documentato e provato che il bambino è stato concepito mediante dono di spermatozoi secondo le disposizioni della LPAM (art. 23 cpv. 1 nLPAM). L'esistenza di questa presunzione è verificata d'ufficio dalle autorità dello stato civile ed esige la presentazione di un certificato medico. Va precisato che non vi è presunzione di genitorialità della moglie della madre se il bambino è stato concepito tramite un dono di spermatozoi privato o un'inseminazione all'estero (cfr. l'intervento di Andrea Caroni, in occasione della sessione invernale, del 1° dicembre 2020, Boll. Uff. 2020 S 1113).

Se la nascita viene notificata conformemente all'articolo 34 lettera a o b OSC, l'istituzione o la persona tenuta alla notificazione deve documentare sul modulo di notificazione della nascita (cfr. modulo tipo «Notificazione della nascita», disponibile sul sito riservato alle autorità dello stato civile) e confermare con la firma che il bambino è stato concepito mediante dono di spermatozoi conformemente alla LPAM (presupposto per l'applicabilità dell'art. 255a nCC).

Se la nascita è avvenuta al di fuori di una struttura medica, alla notificazione della nascita deve essere allegato anche un certificato medico della procreazione per dono di spermatozoi secondo la LPAM, affinché la presunzione di genitorialità secondo l'articolo 255a nCC sia applicabile e possa essere iscritta nel registro dello stato civile in occasione della documentazione della nascita.

Se il certificato medico che attesta che il bambino è stato concepito mediante dono di spermatozoi secondo la LPAM è presentato all'ufficio dello stato civile solo dopo la notificazione della nascita e la sua documentazione, l'istituzione del rapporto di filiazione con la moglie della madre va documentata successivamente. L'ufficio dello stato civile procede all'integrazione della genitorialità della moglie conformemente all'articolo 15a capoverso 6 OSC. Va sottolineato che l'ufficio dello stato civile può esigere la collaborazione degli interessati (art. 16 cpv. 5 OSC).

6 Unione domestica registrata

6.1 Divieto di costituire nuove unioni domestiche registrate in Svizzera

Dal 1° luglio 2022, non sarà più possibile costituire nuove unioni domestiche registrate in Svizzera. Le coppie, sia di sesso opposto che dello stesso sesso, potranno optare solo per il matrimonio (cfr. in particolare art. 94 nCC e n. 3.2).

Le disposizioni relative alla costituzione di un'unione domestica registrata (art. 3–8 vLUD) e, di conseguenza, le relative disposizioni d'esecuzione nell'OSC (art. 75a–75m) sono state abrogate.

6.2 Unioni domestiche registrate attualmente in essere

L'istituto dell'unione domestica registrata continuerà ad esistere, in quanto i partner registrati sono liberi di proseguire la loro unione domestica registrata costituita prima del 1° luglio 2022. La LUD rimarrà quindi in vigore per disciplinare le unioni domestiche registrate ancora esistenti tra persone dello stesso sesso (cfr. rapporto CAG-N, n. 4.4).

Allo stesso tempo, diverse disposizioni dell'OSC e dell'OESC che contengono norme sull'unione domestica registrata non sono state riviste (in particolare gli art. 5 cpv. 2, 7 cpv. 2 lett. q e r, 13a, 16 cpv. 8, 18 cpv. 1 lett. f, 23 cpv. 3 e 5, 24 cpv. 2 lett. a, 34a cpv. 1 lett. b, 40 cpv. 1 lett. l e m, 44a cpv. 2 lett. c, 46 cpv. 1^{bis}, 89 cpv. 3 lett. b, il titolo della sezione 2 nonché l'allegato n. 15.1 OSC e l'allegato 1 n. 1.2 OESC), dato che le unioni domestiche registrate costituite prima della revisione e non convertite in matrimonio (art. 35 nLUD e art. 75n seg. nOSC; cfr. n. 4 segg.) nonché le unioni domestiche registrate costituite all'estero (tra partner dello stesso sesso o di sesso opposto) dopo l'entrata in vigore della revisione (cfr. n. 11.2) continueranno a sussistere fino al loro scioglimento o all'accertamento del loro annullamento (art. 9 segg. e 29 segg. LUD) e a essere iscritte e mantenute nel registro dello stato civile.

In particolare, rimangono in vigore senza modifiche gli articoli 12a e 30a LUD. Il partner che ha cambiato cognome in occasione della registrazione dell'unione domestica può dichiarare in qualsiasi momento dopo lo scioglimento della stessa di voler riprendere il proprio cognome da celibe o da nubile (art. 30a LUD in combinato disposto con l'art. 13a OSC).

Per il futuro, questo significa anche che gli uffici dello stato civile continueranno a rilasciare vari documenti in relazione all'esistenza o allo scioglimento di un'unione domestica registrata (cfr. n. 9).

7 Comunicazioni

L'ufficiale dello stato civile effettua le notifiche prescritte, comprese quelle previste dal diritto cantonale (art. 48a segg., in particolare 49 cpv. 1 lett. b, 56 OSC).

L'articolo 51 capoverso 1 OSC sulle comunicazioni alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) è stato adattato. In Svizzera non si potranno più costituire unioni domestiche registrate tra partner dello stesso sesso; tuttavia, un'unione domestica (tra partner dello stesso sesso o

di sesso opposto) costituita all'estero e successivamente documentata in Svizzera dovrà ancora essere notificata alla SEM. Inoltre, va notificata anche la conversione di un'unione domestica registrata in matrimonio.

Parimenti, dovrà essere comunicato alla SEM anche lo scioglimento del matrimonio e dell'unione domestica registrata, se sono coinvolte le persone di cui all'articolo 51 capoverso 1 OSC e lo scioglimento del loro matrimonio o della loro unione domestica registrata è rilevato nel registro dello stato civile (art. 15a OSC). Questo permette alla SEM di verificare tempestivamente i diritti di soggiorno associati allo scioglimento del matrimonio.

In futuro, in Svizzera non si potranno più costituire unioni domestiche registrate. Gli articoli 75a–75m OSC sono stati abrogati, per cui nell'articolo 51 capoverso 2 OSC è stato eliminato il rimando agli articoli 75f e 75m OSC.

Per quanto riguarda la comunicazione all'autorità di protezione dei minori si veda il numero 5.

8 Emolumenti

L'ufficiale dello stato civile riscuote gli emolumenti previsti.

Le voci tariffarie relative alla preparazione e alla celebrazione del matrimonio sono adattate (cfr. n. 3 segg.); quelle per l'iscrizione di un'unione domestica registrata sono soppresse, mentre vengono introdotte nuove voci per la ricezione delle dichiarazioni di conversione di un'unione domestica registrata in matrimonio (allegato 1 n. 7 e allegato 3 n. 4.3 OESC; cfr. anche n. 4 segg.).

Si segnala in particolare il supplemento per la determinazione della data per la celebrazione del matrimonio e dei dettagli della cerimonia, se la celebrazione non ha luogo nel locale dei matrimoni subito dopo la procedura preparatoria (art. 1a cpv. 3 OSC; allegato 1 n. 11 OSC).

In caso di spostamenti al di fuori dei locali ufficiali, l'ufficiale dello stato civile addebita il relativo emolumento supplementare (allegato 1 n. 13 OESC) e si fa rimborsare il disborso (art. 7 cpv. 1 lett. b OESC).

Conformemente all'articolo 3 capoverso 2 OESC, i Cantoni possono prevedere di rinunciare in tutto o in parte agli emolumenti per la celebrazione del matrimonio o per la conversione dell'unione domestica registrata in matrimonio e per gli spostamenti effettuati in relazione a queste prestazioni (art. 1a cpv. 4 OSC).

Per quanto riguarda la riscossione degli emolumenti dovuti per i procedimenti pendenti al 1° luglio 2022, si vedano il numero 12 e seguenti.

9 Moduli dello stato civile

L'Ufficio federale dello stato civile (OFEC) ha adottato i moduli necessari (art. 6 e 84 OSC).

I nuovi moduli dello stato civile introdotti nell'ambito dell'attuazione del matrimonio per tutti (cfr. anche n. 4, 4.4, 4.5, 5 e 10.3) potranno essere usati soltanto dal 1° luglio 2022, quando i vecchi moduli saranno sostituiti e diventeranno obsoleti.

Gli estratti rilasciati con questi nuovi moduli nazionali possono essere emessi direttamente da Infostar.

Per quanto riguarda il rilascio di certificati di capacità al matrimonio secondo la Convenzione CIEC n° 20, si rimanda al numero 3.3.

La Svizzera ha inoltre depositato lo strumento di ratifica concernente la Convenzione della Commissione internazionale dello stato civile (CIEC) n. 34 relativa al rilascio di estratti e certificati plurilingue e codificati di atti di stato civile (RS 0.211.112.113). La Convenzione n. 34, già ratificata dalla Germania e dal Belgio, introduce moduli privi di connotazione di genere per la nascita, il riconoscimento, il matrimonio, l'unione domestica registrata e il decesso e sostituisce la Convenzione CIEC n. 16 relativa al rilascio di estratti plurilingui di atti dello stato civile (RS 0.211.112.112), firmata a Vienna l'8 settembre 1976, i cui moduli non sono appropriati per coniugi o genitori dello stesso sesso.

Per ragioni pratiche, gli ufficiali dello stato civile svizzeri continueranno a rilasciare, per un periodo di tempo limitato, estratti secondo la Convenzione n. 16 CIEC. Ogni anno, gli ufficiali dello stato civile svizzeri rilasciano circa 140 000 estratti secondo i modelli della CIEC. Questi documenti sono rilasciati automaticamente sulla base dei dati del registro informatizzato dello stato civile svizzero (Infostar), proprio come i certificati di capacità matrimoniale ai fidanzati di sesso opposto. I nuovi moduli secondo la Convenzione n. 34 della CIEC e i certificati di capacità al matrimonio per i fidanzati dello stesso sesso saranno implementati in Infostar nel quadro del prossimo aggiornamento del registro informatizzato. Nel frattempo, i nuovi moduli secondo la Convenzione n. 34 saranno rilasciati «manualmente», vale a dire che l'ufficiale di stato civile dovrà reinserire i vari dati dallo stato civile e trasferirli nel registro secondo il modello CIEC, allo stesso modo in cui si rilasciano gli estratti dai vecchi registri convenzionali (registro cartaceo). Le modalità di compilazione dei moduli CIEC sono illustrate nella stessa Convenzione n. 34, in particolare all'allegato 3 «Disposizioni applicabili ai modelli CIEC» numeri 2 e 3. Ai sensi dell'allegato 3 numero 12 lettera c, se le indicazioni originali e le annotazioni successive non consentono di compilare una casella o una parte di una casella del modello CIEC, la casella in questione o parte di essa è resa inutilizzabile mediante dei trattini. Secondo la prassi, i trattini continui (cfr. il manuale degli esempi A, CIEC 21a0001) possono essere sostituiti dal simbolo «-/-». La casella «7-2-1 Cognome alla nascita» in Svizzera va compilata con il cognome da celibe/nubile, mentre nella casella «9-3-3 N. dell'estratto» va inserito il numero della transazione.

Si tratta, tuttavia, di una situazione temporanea che, in linea di principio, si limiterà ai casi in cui i moduli secondo la Convenzione CIEC n. 16 non permettono di rispecchiare la realtà, cioè nel caso del rilascio di estratti dell'atto di riconoscimento e dell'unione domestica registrata, che non esistono secondo questa Convenzione, e ai casi in cui devono essere registrate coppie o genitori dello stesso sesso. Conformemente all'articolo 17 della Convenzione CIEC n. 34, essa sostituisce dalla sua entrata in vigore, vale a dire dal 1° luglio 2022, la Convenzione CIEC n. 16. Quest'ultima resta tuttavia in vigore tra gli Stati firmatari fino a quando uno di loro continua a essere vincolato unicamente a questa.

Tuttavia, tutte le parti interessate hanno il diritto di richiedere estratti basati sui nuovi modelli, soprattutto se il modulo deve essere utilizzato in Belgio o in Germania.

I nuovi moduli nazionali e internazionali sono disponibili sul sito Internet riservato alle autorità dello stato civile.

10 Attuazione in Infostar

Per quanto riguarda gli adeguamenti tecnici necessari in vista dell'attuazione delle nuove disposizioni legali relative al «Matrimonio per tutti», nel registro dello stato civile è adottata una soluzione transitoria per i matrimoni di coppie omosessuali. Diversi atti di stato civile non possono ancora essere emessi direttamente dal registro dello stato civile in tutti i casi.

Per ragioni note («systemfreeze» o blocco del sistema), l'implementazione tecnica completa potrà essere effettuata solo nel quadro del progetto informatico Infostar NG (New Generation).

Nel frattempo, il trattamento e la registrazione di un matrimonio tra persone dello stesso sesso, così come la conversione di un'unione domestica registrata in un matrimonio, richiede una soluzione tecnica specifica nel registro dello stato civile, per realizzare la quale la verifica dei diritti d'accesso connessi al luogo di attinenza è stata rimossa dalla transazione «Persona». Ciò significa che l'aggiornamento può essere effettuato presso qualsiasi ufficio dello stato civile e non soltanto presso il circondario dello stato civile competente per il luogo di attinenza, come previsto finora per i cittadini svizzeri.

La rimozione della verifica del luogo di attinenza nella transazione «Persona» non modifica, tuttavia, le competenze definite nell'OSC. In casi eccezionali, quando non è possibile trattare i dati nella transazione prevista a tal scopo ed è necessario procedere a un aggiornamento nella transazione «Persona», per motivi tecnici la competenza finora doveva essere trasferita all'ufficio dello stato civile del luogo di attinenza a causa della summenzionata limitazione del sistema.

La soppressione della verifica rende superfluo il trasferimento all'ufficio dello stato civile del luogo di attinenza, mentre la competenza per l'aggiornamento dello stato civile nella transazione «Persona» è ormai attribuita all'ufficio dello stato civile competente per il luogo dell'evento (iscrizione o eliminazione di una curatela generale a causa di durevole incapacità di discernimento, aggiornamento dell'adozione di un figlio del coniuge da parte di un coniuge dello stesso sesso, aggiornamento di un figlio svizzero al momento di un riconoscimento quando l'autore del riconoscimento non può essere iscritto nel registro dello stato civile, ecc.)

Le direttive tecniche Infostar n. 4 del 1° luglio 2022 (cfr. allegato) trattano in dettaglio le soluzioni tecniche per il trattamento e la registrazione di un matrimonio omosessuale e la conversione di un'unione domestica registrata in un matrimonio nella transazione «Persona».

11 Diritto internazionale privato

11.1 Considerazioni generali

Le unioni domestiche e i matrimoni costituiti all'estero vanno riconosciuti come tali, indipendentemente dal fatto che siano stati conclusi prima o dopo il 1° luglio 2022 (cfr. rapporto CAG-N, n. 5.3.1). Le conversioni di unioni domestiche registrate in matrimoni o viceversa che hanno luogo all'estero devono parimenti essere riconosciute in Svizzera.

11.2 Unioni domestiche registrate all'estero

In applicazione del capitolo 3a LDIP, in cui la nozione di «unione domestica registrata» ha un'accezione ampia (art. 65a LDIP), le unioni contratte all'estero sono riconosciute in Svizzera come unioni domestiche registrate, a condizione che comportino l'instaurazione di una forma di comunione di vita che si traduce in un rapporto di stato civile con effetti simili al matrimonio («*partenariat fort*» dal punto di vista del diritto in materia di stato civile), ma non saranno designate come matrimoni.

Conformemente alle disposizioni della LDIP, una tale unione domestica è documentata in Svizzera come unione domestica registrata, indipendentemente dal fatto che si tratti di persone dello stesso o di sesso opposto (cfr. rapporto CAG-N, n. 5.3.1; restano esclusi il riconoscimento e l'iscrizione nel registro dello stato civile di comunioni di vita senza effetti di stato civile come nel caso dei PACS francesi, la convivenza legale belga e l'unione registrata lussemburghese).

Per i dettagli sulla trascrizione delle unioni concluse all'estero tra persone dello stesso sesso o di sesso opposto, si vedano le direttive tecniche SIS (cfr. allegato).

L'obbligo di notifica dei partner è disciplinato dall'articolo 39 OSC a condizione che si tratti di cittadini svizzeri o di cittadini stranieri che hanno un legame sancito dal diritto di famiglia con cittadini svizzeri. In questi casi, sulla base dell'articolo 32 LDIP, l'unione domestica registrata deve essere documentata retroattivamente come tale nel registro dello stato civile svizzero. Come avviene attualmente, un eventuale rapporto di filiazione va stabilito separatamente sulla base degli articoli 68 e seguente LDIP. La nozione di unione domestica registrata della LDIP ha un'accezione ampia: include ogni forma di comunione di vita che si traduce in un rapporto di stato civile con effetti simili al matrimonio («*partenariat fort*», cfr. rapporto CAG-N, n. 2.3), pur non essendo definito come tale. Si può trattare di comunioni di vita tra persone dello stesso sesso oppure di sesso opposto.

In caso di unioni domestiche registrate costituite all'estero dopo il 1° luglio 2022 tra persone dello stesso sesso o di sesso opposto, i partner possono dichiarare di voler utilizzare, anche da coniugi, il cognome da nubile o da celibe di uno dei partner come cognome comune, sottoponendo l'unione al diritto nazionale svizzero (gli art. 12 cpv. 2 e 18 cpv. 1 lett. c nOSC sono precisati di conseguenza).

11.3 Matrimoni celebrati all'estero

Dal 1° luglio 2022, il matrimonio di coppie omosessuali validamente contratto all'estero va trascritto in Svizzera come matrimonio e non più come unione domestica registrata (l'art. 45 cpv. 3 LDIP è abrogato). Questo principio si applica indipendentemente dal fatto che il matrimonio sia stato celebrato prima o dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni. Se un matrimonio omosessuale concluso all'estero è già stato iscritto nel registro svizzero dello stato civile come unione domestica registrata in applicazione del previgente articolo 45 capoverso 3 LDIP, le coppie interessate possono chiedere, congiuntamente o individualmente, un aggiornamento del loro stato civile iscritto nel registro dello stato civile («coniugato/a» anziché «in unione domestica registrata», art. 8 lett. f n. 1 OSC) e dei dati relativi alla loro relazione («vincolo matrimoniale» anziché «unione domestica registrata», art. 8 lett. o n. 1 OSC), presentando l'atto di matrimonio estero, una sua copia o un documento equivalente. Questi elementi sono aggiornati per entrambi i coniugi anche se la domanda è presentata da un solo coniuge. L'iscrizione va aggiornata anche quando, in occasione della registrazione di un nuovo evento di stato civile, l'ufficiale dello stato civile constata che la precedente iscrizione come unione domestica registrata non corrisponde al matrimonio celebrato all'estero e dispone almeno di una copia dell'atto di matrimonio estero o questa gli è fornita dagli interessati (art. 15 cpv. 2 in combinato disposto con l'art. 16 cpv. 1 lett. c e cpv. 5 OSC; rapporto CAG-N, n. 5.2.2). L'aggiornamento viene effettuato anche se nel frattempo il matrimonio è stato sciolto, fatto che va registrato a sua volta. Conformemente all'articolo 32 LDIP gli interessati possono chiedere l'aggiornamento dell'iscrizione presentando alla competente autorità cantonale di vigilanza (art. 23 OSC) una domanda che corrisponde alle forme e ai requisiti del diritto di procedura amministrativa del Cantone in questione. La domanda può essere presentata anche in forma elettronica alle condizioni di cui all'articolo 89 capoverso 4 OSC. I Cantoni sono liberi di mettere a disposizione degli interessati un modello (facoltativo) per la domanda (sotto forma di modulo o in altra forma). Per semplificare le procedure relative alle rappresentanze svizzere all'estero, l'UFSC ha preparato un modello di domanda che è disponibile al pubblico alla voce [Formulari \(admin.ch\)](#).

Per i dettagli sulla trascrizione dei matrimoni conclusi all'estero tra persone dello stesso sesso, si vedano le direttive tecniche SIS (cfr. allegato).

Quando notificano il matrimonio per il riconoscimento e la trascrizione in Svizzera, i coniugi possono chiedere che i loro cognomi siano sottoposti al diritto svizzero (art. 37 cpv. 2 LDIP, art. 12 OSC).

12 Entrata in vigore e procedure in corso

Come le disposizioni del CC, della LDIP, della LUD, della LPMA, dell'OSC, dell'OESC e dell'OMP sottoposte a revisione nell'ambito del progetto «Matrimonio per tutti», **la presente direttiva entra in vigore il 1° luglio 2022.**

Per quanto riguarda le coppie di sesso opposto, l'entrata in vigore della revisione non ha alcun effetto sulla preparazione e la celebrazione del matrimonio, fatta salva la precisazione dell'articolo 67 capoverso 2 OSC per cui, se il matrimonio è celebrato subito dopo la conclusione della procedura preparatoria, la comunicazione non avviene più per iscritto, ma oralmente; (cfr. n. 3.2); lo stesso vale per la riscossione del supplemento per la determinazione della data per la celebrazione del matrimonio e dei dettagli della cerimonia, se la celebrazione non ha

luogo nel locale dei matrimoni subito dopo la procedura preparatoria (allegato 1 n. 11 OESC; cfr. anche n. 8). Questi emendamenti entrano in vigore per le procedure preparatorie concluse a partire dal 1° luglio 2022.

Per le coppie dello stesso sesso, si delineano i seguenti scenari:

- la coppia desidera sposarsi a partire dal 1° luglio 2022 e chiede se parte della procedura può essere svolta prima del 30 giugno 2022 (cfr. n. 12.1);
- la coppia ha intrapreso l'iter per preparare o registrare l'unione domestica, che non è stata però costituita entro il 30 giugno 2022 (cfr. n. 12.2)

12.1 Procedure per la preparazione dei matrimoni tra persone dello stesso sesso iniziate prima del 30 giugno 2022

È possibile presentare la domanda di esecuzione della procedura preparatoria (art. 63 OSC) all'ufficio dello stato civile competente o alla rappresentanza svizzera all'estero prima dell'entrata in vigore della revisione. In funzione delle risorse disponibili, l'ufficio o la rappresentanza possono fornire le informazioni necessarie alle coppie che depositano una domanda e controllare la completezza dei documenti presentati (articoli 64 e 66 OSC) anche prima del 1° luglio 2022.

Non è invece possibile procedere alle dichiarazioni di cui all'articolo 65 OSC prima del 1° luglio 2022, in quanto la raccolta delle dichiarazioni è un atto di pubblica autorità, che richiede una base legale già in vigore al momento della ricezione delle dichiarazioni. Da un punto di vista giuridico non c'è spazio per interpretazione e la ricezione delle dichiarazioni prima di tale data non sarebbe valida. Non è quindi possibile completare la procedura preparatoria per il matrimonio prima del 1° luglio 2022.

Per celebrare un matrimonio il 1° luglio 2022, ci sono le seguenti possibilità, sempre che le date corrispondenti siano ancora disponibili presso l'ufficio dello stato civile competente:

- la procedura preparatoria del matrimonio può essere avviata prima del 1° luglio 2022 come indicato sopra, le dichiarazioni di cui all'articolo 65 OSC sono ricevute il 1° luglio 2022 e, in caso di esito favorevole della procedura preparatoria, il matrimonio può essere celebrato immediatamente;
- la coppia può contrarre in anticipo un'unione domestica registrata e convertirla in matrimonio il 1° luglio 2022 (cfr. n. 4 segg.).

12.2 Unioni domestiche non registrate al 30 giugno 2022

A partire dal 1° luglio 2022, in Svizzera non sarà più possibile effettuare procedure preliminari per l'unione domestica registrata o costituire unioni domestiche registrate.

I casi possibili sono due:

- la coppia ha avviato una procedura preliminare per l'unione domestica registrata che non è conclusa entro il 30 giugno 2022; in questo caso, la procedura preliminare per l'unione domestica registrata non può essere portata avanti, ma la coppia può avviare una procedura di preparazione e celebrazione del matrimonio;

- la coppia ha avviato una procedura preliminare per l'unione domestica registrata, il cui esito positivo è stato comunicato prima della mezzanotte del 30 giugno 2022; se entro tale data non è stata registrata l'unione, anche se il termine di 3 mesi di cui all'articolo 75g OSC non è scaduto, l'unione non può più essere registrata; la coppia può però contrarre matrimonio senza che sia necessaria la procedura preparatoria del matrimonio.

I documenti presentati per costituire l'unione domestica registrata conformemente al diritto vigente fino al 30 giugno 2022 possono essere usati per il matrimonio.

La comunicazione scritta di cui all'articolo 75f capoverso 2 vOSC e l'autorizzazione a registrare l'unione domestica in un altro ufficio ai sensi dell'articolo 75i capoverso 2 vOSC non sono più efficaci dopo il 30 giugno 2022.

Le dichiarazioni presentate a sostegno della domanda di preparazione di un'unione domestica (art. 75d vOSC) o di adozione di un cognome comune (art. 12a vOSC) non possono essere utilizzate ai fini del matrimonio. Per ragioni di certezza del diritto, i fidanzati dovranno quindi scegliere il cognome e fare le dichiarazioni necessarie ai sensi degli articoli 12 e 65 OSC, utilizzando i nuovi moduli anche se la procedura preparatoria del matrimonio non è necessaria (cfr. n. 9).

Per ragioni di equità, gli emolumenti già addebitati secondo il vecchio diritto per operazioni simili non saranno richiesti una seconda volta (cfr. anche n. 8).

13 Informazioni per il pubblico

Per facilitare il lavoro d'informazione nei confronti del pubblico, l'UFSC mette a disposizione degli uffici dello stato civile una raccolta di domande frequenti e diversi promemoria aggiornati («Promemoria sul matrimonio in Svizzera: diritti e doveri» n. 150.0; «Promemoria per la celebrazione del matrimonio in Svizzera» n. 150.1; «Promemoria per la celebrazione del matrimonio all'estero» n. 150.2; «Promemoria sul cognome da portare dopo la celebrazione del matrimonio» n. 153.1; «Promemoria sulla conversione di un'unione domestica registrata in matrimonio» n. 150.4; «Promemoria sulle dichiarazioni concernenti il cognome secondo il diritto svizzero» n. 153.3)

Ufficio federale dello stato civile UFSC

David Rüetschi